



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E,  
OCCORRENDO, DEL 3 MAGGIO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria**

***“Modifica degli articoli 6, 9, 12, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale anche al fine di recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica degli artt. 6, 9, 12, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale di Digital Value S.p.A. ("DV" o la "Società"), anche al fine di recepire le ultime modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia (il "Regolamento AIM"), come di seguito illustrato.

\*\*\*

### ***Modifica dell'art. 9 dello Statuto***

Si propone di modificare l'articolo 9 dello Statuto sociale, come indicato nella tabella che segue, al fine di: **(i)** aggiornare le clausole statutarie in materia di offerta pubblica di acquisto su strumenti finanziari negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (già presenti nello Statuto vigente della Società, ivi incluso il richiamo volontario agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58/1998 s.m.i. in materia di *squeeze-out* e *sell-out*); e **(ii)** introdurre la clausola statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni, conformemente a quanto previsto dal Regolamento AIM, come da ultimo modificato con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 di Borsa Italiana S.p.A.<sup>1</sup>.

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Articolo 9</b>
<b>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</b>	<b>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</b>
9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 come successivamente modificato in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento agli	9.1 A partire dal momento in cui le <b>Azioni Ordinarie</b> emesse dalla Società <b>siano sono</b> ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni <b>di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 come successivamente modificato</b> in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio <b>obbligatoria relative alle società quotate</b>

<sup>1</sup> Si ricorda che l'avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 di Borsa Italiana S.p.A. prevede che gli emittenti AIM Italia adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Regolamento AIM alla prima occasione utile e, in ogni caso, **entro il 30 giugno 2021**.

<p>orientamenti espressi da consob in materia). (la “Disciplina Richiamata”). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.</p>	<p>di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (anche con riferimento agli orientamenti espressi da consob in materia). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia e dal presente Statuto.</p>
<p>9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’, istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini</p>	<p>9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini</p>

<p>previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter, comma 3, lett. a) e b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>9.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p>	<p>9.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Si applicano altresì, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 e s.m.i. (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).</p> <p>Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, il prezzo per l'esercizio del</p>

	<p>diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-ter e seguenti del codice civile.</p>
9.5	<p>Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.</p>
9.6	<p>I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri</p>

<p>solo membro del collegio.</p>	<p>strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser nonché informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p>9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>
<p>9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	<p>9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>

<p>9.9 Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, dagli articoli 2437-ter e seguenti c.c.</p>	<p>9.9 <del>Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, dagli articoli 2437 ter e seguenti c.c.</del></p>
<p>9.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>9.10 <del>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</del></p>

\*\*\*

#### **Modifica dell'art. 16.2 dello Statuto**

Si propone di modificare l'art. 16.2 dello Statuto al fine di prevedere che l'Amministratore indipendente sia scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*, così da recepire quanto prescritto dal Regolamento AIM.

Testo Vigente	Testo Proposto
<b>Articolo 16.2</b>	<b>Articolo 16.2</b>
<p>16.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF,</p>	<p>16.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come</p>

<p>come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>	<p>richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p>
---	---

\*\*\*

#### ***Modifiche dell'art. 17.6 dello Statuto***

Si propone di modificare l'art. 17.6 dello Statuto al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano - anche esclusivamente - mediante collegamento a distanza audio/video, senza richiedere la presenza del presidente e del segretario in uno stesso luogo.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 17.6	Articolo 17.6
<p>17.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</li> <li>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della</li> </ul>	<p>17.6 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</del></li> <li><del>b-a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</del></li> <li><del>eb) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</del></li> <li><del>dc) che sia consentito agli intervenuti di</del></li> </ul>

<p>riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>	<p>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>
---	---

\*\*\*

#### ***Modifiche degli artt. 6.4, 12.2, 18.4 e 18.6 dello Statuto***

Le restanti modifiche di seguito proposte sono di carattere meramente formale o correzioni di refusi presenti nel vigente testo di Statuto sociale.

Testo Vigente	Testo Proposto
<b>Articolo 6.4</b>	<b>Articolo 6.4</b>
6.4 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”) con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).	6.4 <del>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“TUF”)</del> con particolare riguardo sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
Testo Vigente	Testo Proposto
<b>Articolo 12.2</b>	<b>Articolo 12.2</b>
12.2 L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.	12.2 L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge <b>e dal presente Statuto</b> .

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>Articolo 18.4</b>	<b>Articolo 18.4</b>
18.4 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	18.4 Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>Articolo 18.6</b>	<b>Articolo 18.6</b>
18.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.	18.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

\* \* \*

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non attribuiscono, ai sensi di legge, diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso alla medesima deliberazione.

\*\*\*

Tenuto conto di quanto precede, sottponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea di Digital Value S.p.A., riunita in sede straordinaria*

*- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A.*

*delibera*

*(i) di modificare gli articoli 6.4, 9, 12.2, 16.2, 17.6, 18.4 e 18.6 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

#### Articolo 6.4

*6.4 Le azioni sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").*

Articolo 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni)

- 9.1 *A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia e dal presente Statuto.*
- 9.2 *Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.*
- 9.3 *Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, comma 1-bis, comma 1-ter, comma 3, lett. a) e b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e comma 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*
- 9.4 *Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/1999 (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).*
- Nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, il prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita sarà determinato in applicazione dei criteri previsti dalle norme medesime e relative disposizioni di attuazione, ove necessario a cura del Consiglio di Amministrazione, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-ter e seguenti del codice civile.*
- 9.5 *Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di Consob.*
- 9.6 *La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser nonché informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.*
- Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei*

*partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.*

#### Articolo 12.2

12.2 *L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.*

#### Articolo 16.2

16.2 *Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.*

#### Articolo 17.6

17.6 *È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:*

- a) *che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- b) *che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;*
- c) *che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.*

#### Articolo 18.4

18.4 *Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.*

#### Articolo 18.6

18.6 *La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.*

- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui al*



*precedente punto (i), anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune e/o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Roma, 30 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alessandro' or a similar name, is enclosed within a large, roughly drawn blue oval. A small checkmark is present to the right of the signature.